



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 408 del 13 LUG. 2023

OGGETTO: Rinnovo di convenzione attiva con A.C. Calcio Monza S.p.A. per l'effettuazione di consulenze e prestazioni sanitarie specialistiche

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA PAOLA LATTUADA

**SU PROPOSTA DEL
DIRIGENTE UOC AFFARI GENERALI E LEGALI**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 13 LUG. 2023 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, il cui onere rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Il Dirigente UOC Affari Generali e Legali
dott.ssa Marilena Moretti

Marilena Moretti

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA

Si attesta la regolarità contabile, la copertura economica e l'imputazione a bilancio degli oneri /introiti derivanti dal presente provvedimento con annotazione:

- al Conto economico dei Bilanci degli anni 2023-2024, per introiti complessivi di € 45.000,00, così suddivisi:
anno 2023
 - € 17.500,00 al conto n. R41001000039 "ALPA consulenze da privati";
 - € 5.000,00 al conto n. R41002000050 "Prov. Diagnostica ALPA"**anno 2024**
 - € 17.500,00 al conto n. R41001000039 "ALPA consulenze da privati";
 - € 5.000,00 al conto n. R41002000050 "Prov. Diagnostica ALPA"
- al Conto economico dei Bilanci degli anni 2023-2024, per oneri complessivi di € 41.800,00 così suddivisi:
anno 2023
 - € 15.651,97 al conto n. C51004000001 "compensi ALPA medica";
 - € 789,87 al n. C53701000046 "accantonamento al Fondo Perequativo";
 - € 394,94 al conto n. C53701000047 "accantonamento al Fondo PTA"
 - € 1.184,81 al conto n. C51004000005 "compensi ALPA non medica";
 - € 782,60 al conto n. C53701000045 "accantonamento Legge Balduzzi";
 - € 1.531,84 al conto n. C55500100018 "IRAP Libera Professione";



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 408 del 13 LUG. 2023

anno 2024

- € 15.651,97 al conto n. C51004000001 "compensi ALPA medica";
- € 789,87 al n. C53701000046 "accantonamento al Fondo Perequativo";
- € 394,94 al conto n. C53701000047 "accantonamento al Fondo PTA";
- € 1.184,81 al conto n. C51004000005 "compensi ALPA non medica";
- € 782,60 al conto n. C53701000045 "accantonamento Legge Balduzzi";
- € 1.531,84 al conto n. C55500100018 "IRAP Libera Professione";
- € 563,97 al conto n. C51004000048 "oneri su LI.BE";

Il Direttore UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità
Dott.ssa Emilia Martignoni

www.alboprofessionisti.it



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 408 del 13 LUG. 2023

IL DIRETTORE GENERALE

Viste:

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 01/01/2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR n. XI/4538 del 15/04/2021 di nomina della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 19/04/2021 - 18/04/2024;
- la deliberazione aziendale n. 240 del 19/04/2021 di presa d'atto della predetta DGR XI/4538/2021 e di insediamento dal 19/04/2021 sino al 18/04/2024 della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'ASST Gaetano Pini-CTO;

Premesso che:

- con deliberazione n. 605 del 15/12/2022, l'ASST Gaetano Pini-CTO ha approvato la stipula della convenzione attiva con la struttura privata terza "A.C. Calcio Monza S.p.A." per l'effettuazione di consulenze e prestazioni sanitarie specialistiche in favore di soci, sportivi, addetti e tesserati della struttura privata terza stessa da parte di dirigenti medici dell'ASST Gaetano Pini-CTO, per il periodo 01/01/2023 - 30/06/2023;
- in data 19/06/2023 l'A.C. Calcio Monza S.p.A ha richiesto all'ASST Gaetano Pini-CTO di avvalersi dell'attività di cui sopra, in forza di nuovo atto convenzionale, alle medesime condizioni del precedente accordo e sino al 30/06/2024;

Visti:

- la L. 241/90 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", che prevede che le Pubbliche Amministrazioni possano agire secondo norme di diritto privato allorché adottano atti di natura non autoritativa;
- le Linee guida n. 2/1996 "Profilo Aziendale dei soggetti gestori dei servizi sanitari" (in Gazzetta Ufficiale del 31/05/1996, n. 126) che, all'art. 5 "Innovazione organizzativa e strategie gestionali di integrazione orizzontale fra aziende" osserva che "le singole aziende si pongono non solo come acquirenti di beni e servizi ma anche come venditrici di servizi di supporto e sanitari" i quali possono rappresentare prodotti che vengono messi a disposizione di altre aziende mediante appositi accordi, oppure vengono offerti sul mercato in regime di libera concorrenza;
- l'art. 115, comma 1 lett. d), del CCNL del 19/12/2019 dell'Area Sanità che stabilisce "..... l'esercizio dell'attività libero-professionale avviene al di fuori dell'impegno di servizio e si può svolgere nella forma di partecipazione ai proventi di attività professionali a pagamento richieste da terzi (utenti singoli, associati, aziende o enti) all'Azienda o Ente anche al fine di consentire la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall'azienda stessa, d'intesa con le équipes dei servizi interessati";
- l'art. 114, comma 3, del suindicato C.C.N.L. che prevede che il Regolamento Aziendale sull'attività libero professionale disciplini, tra l'altro, l'attività di cui all'art. 115 comma 1 "Tipologie di attività libero professionali intramuraria";
- le ultime "Linee guida in materia di attività libero professionale intramuraria dei Dirigenti Medici, Veterinari e della Dirigenza Sanitaria dipendenti del SSL", approvate con DGR n. XI/3540 del 07/09/2020, nella parte in cui, al paragrafo 4.4 disciplinano le forme e le tipologie di attività libero



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 408 del 13 LUG. 2023

professionale intramuraria di cui all'art. 115, comma 1, lett. d) del CCNL 19/12/2019 dell'Area Sanità;

Richiamati:

- la deliberazione n. 553 del 24/11/2022 con la quale l'ASST Gaetano Pini-CTO ha approvato il nuovo "Regolamento aziendale per l'attività libero-professionale intramuraria", avente efficacia a far data dal 01/01/2023, che disciplina, tra l'altro, l'effettuazione di attività libero professionale in convenzione nelle forme di cui all'art. 115 comma 1 lett. d) del CCNL 19/12/2019 dell'Area Sanità;
- l'art. 39 del sopracitato regolamento che recita:
 - comma 3: "Verificato l'interesse aziendale della richiesta, comunque in subordine all'espletamento prioritario dell'attività istituzionale da parte dei Dirigenti Medici interessati, la convenzione viene predisposta dagli uffici competenti tenuto conto di quanto sopra e nel rispetto dei principi del presente Regolamento";
 - comma 4: "Le attività in convenzione possono essere svolte, fuori dall'orario di servizio, sia all'interno che all'esterno delle strutture aziendali, purché sia rispettato il principio di fungibilità e di rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni.";

Preso atto che, la UOC Affari Generali e Legali ha condotto l'istruttoria preliminare da cui risulta che:

- la richiesta di convenzionamento, depositata in atti, è rispondente ai requisiti stabiliti dall'art. 39 comma 2 del succitato regolamento;
- la documentazione a corredo della stessa attesta l'insussistenza di cause di incompatibilità e conflitto di interessi con il personale che presta servizio presso l'ASST Gaetano Pini-CTO;
- sussiste l'interesse aziendale all'accoglimento della proposta, documentato a mezzo report di analisi depositato in atti, indicante, tra l'altro, le condizioni economiche ed operative proposte;

Dato atto altresì che:

- in data 28/06/2023 è stata indetta manifestazione di interesse, notificata ai Direttori delle UU.OO.CC. sanitarie interessate per la disciplina di ortopedia e traumatologia, ai fini dell'acquisizione delle disponibilità da parte dei dirigenti medici alle stesse afferenti, con scadenza 05/07/2023;
- ad esito della suindicata procedura, sono pervenute le proposte di adesione, a mezzo della modulistica in uso, attestante, tra l'altro:
 - che l'impegno orario richiesto non pregiudica il regolare svolgimento dell'attività istituzionale nell'ambito della propria U.O.C.;
 - che lo svolgimento dell'attività in parola avverrà senza precludere il soddisfacimento, in via prioritaria, delle esigenze di servizio istituzionale e senza comportare alcun tipo di aggravio per le liste di attesa e i volumi prestazionali effettuati in regime S.S.N.;
 - che l'attività sarà resa nel rispetto della vigente normativa in materia di orario di lavoro e di riposo, nonché nel rispetto di quanto disposto al punto 12 "esclusioni e incompatibilità" delle succitate "Linee guida in materia di attività libero professionale intramuraria dei Dirigenti Medici, Veterinari e della Dirigenza Sanitaria dipendenti del SSL";
 - che l'attività sarà resa nel rispetto dei principi di rotazione e fungibilità tra i Dirigente Medici che hanno aderito alla proposta di convenzionamento;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 408 del 13 LUG. 2023

Acquisito, in calce alla suindicata modulistica, il parere favorevole alla stipula della convenzione da parte della UOC Direzione Medica di Presidio e l'autorizzazione del Direttore Sanitario;

Verificato, da parte della UOC Affari Generali e Legali, che alla data del 30/06/2023, come da documentazione in atti, risulta assolto il debito orario istituzionale per ciascun professionista interessato e che sussistono i requisiti di procedibilità sopra richiamati, orientati al soddisfacimento primario dell'interesse aziendale;

Visto il testo di convenzione, allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale che, tra l'altro, prevede:

➤ per l'ASST Gaetano Pini-CTO:

- erogazione di consulenze specialistiche da parte di dirigenti medici di Ortopedia e Traumatologia a rapporto esclusivo, in favore di soci sportivi, addetti e tesserati della struttura richiedente, stimate in n. 10 accessi mensili della durata di circa un'ora e trenta minuti ciascuno, su chiamata della Società;
- riconoscimento per gli stessi di una scontistica pari al 20% a valere sul listino aziendale delle prestazioni radiologiche rese in regime libero professionale presso le sedi dell'ASST, con restanti oneri a carico della struttura richiedente;
- effettuazione delle attività oggetto di convenzionamento al di fuori dell'orario di servizio, in regime di libera professione intramoenia;
- garanzia di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi in favore dei dipendenti nell'ambito dell'attività oggetto della convenzione;

➤ per la struttura privata terza:

- riconoscimento in favore dell'ASST Gaetano Pini-CTO, a fronte delle prestazioni effettuate, di un compenso specifico pari a complessivi € 35.000,00;
- predisposizione di una rendicontazione periodica attestante, tra l'altro, la quantità, la tipologia delle prestazioni erogate e la rilevazione degli accessi da parte dei dirigenti medici aderenti alla convenzione;
- rispetto delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- garanzia di copertura assicurativa per la responsabilità civile relativa al proprio personale di supporto, alla strumentazione messa a disposizione e all'utilizzo dei propri spazi;

Considerato che l'introito e il costo complessivo derivanti dal presente provvedimento, stimati sulla base delle prestazioni effettuate in costanza della precedente convenzione e pari rispettivamente ad € 45.000,00 ed € 41.800,00, sono annotati ai Conti di Bilancio, per l'anno di competenza, indicati nel primo foglio della presente deliberazione e che i proventi saranno riconosciuti al personale medico che ha svolto le prestazioni, erogando la quota di competenza, al netto delle imposte di legge e delle trattenute aziendali, come previsto dal sopracitato "Regolamento aziendale per l'attività libero-professionale intramuraria";

Ritenuto di autorizzare il rinnovo della convenzione in parola, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con validità dalla data di sottoscrizione e scadenza al 30/06/2024, per l'effettuazione di consulenze e prestazioni sanitarie specialistiche in favore di soci, sportivi, addetti e



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 408 del 13 LUG. 2023

tesserati della società "A.C. Calcio Monza S.p.A." da parte di dirigenti medici, a rapporto esclusivo, che prestano servizio presso l'ASST Gaetano Pini-CTO;

Viste

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile della UOC proponente;
- l'attestazione di regolarità contabile e della relativa copertura economica da parte del Responsabile della UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità;

Visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di autorizzare il rinnovo della convenzione con la società "A.C. Calcio Monza S.p.A." per l'effettuazione di consulenze e prestazioni sanitarie specialistiche in favore di soci, sportivi, addetti e tesserati della predetta società da parte di dirigenti medici, a rapporto esclusivo, che prestano servizio presso l'ASST Gaetano Pini-CTO dalla data di sottoscrizione e scadenza al 30/06/2024;
2. approvare il testo della convenzione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto che l'introito e il costo complessivo derivante dal presente provvedimento, pari rispettivamente ad € 45.000,00 ed € 41.800,00, sono annotati ai conti dei Bilanci degli anni 2023/2024 indicati nel primo foglio della presente deliberazione;
4. di demandare il monitoraggio e la verifica dell'esecuzione delle attività in convenzione al Direttore della UOC Accoglienza – CUP – Monitoraggio Libera Professione;
5. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 408 del 13 LUG. 2023

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Paola GIULIANI)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Anna Maria MAESTRONI)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Luca Marcello MANGANARO)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Paola LATTUADA)

www.AlboPretorioonline.it

UOC Affari Generali e Legali

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento
Responsabile del Procedimento ex l. 241/90: dott.ssa Marilena Moretti
Pratica trattata da: dott. Federico Sorrenti
ATTI n. 2023-1.1.3/2.9



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 408 del 13 LUG. 2023

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, dal 14 LUG. 2023 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 8 pagine e n. 1 allegato.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, li _____

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

CONVENZIONE PER CONSULENZE E PRESTAZIONI SANITARIE SPECIALISTICHE

TRA

L'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini -CTO (di seguito denominata "ASST"), con sede in Milano (MI), piazza Andrea Cardinal Ferrari n. 1, codice fiscale e partita I.V.A n. 09320530968, in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, il Direttore Generale dott.ssa Paola Lattuada, ivi domiciliato per la carica;

E

A.C. Calcio Monza S.p.A. di Monza (MB) (di seguito denominata "Società"), partita I.V.A. n. 09141370966, con sede legale in Monza (MB), via Ragazzi del '99 n. 14, in persona del suo Vice Presidente Vicario e Amministratore Delegato, Adriano Galliani, ivi domiciliato per la carica;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Oggetto

La presente convenzione disciplina le condizioni e le modalità di erogazione di consulenze specialistiche nella disciplina di Ortopedia e Traumatologia, da parte del personale medico a rapporto esclusivo afferente alla UOC Ortopedia - Traumatologia II – CTO del P.O. C.T.O., in favore di soci, sportivi, addetti e tesserati della Società.

Con la presente convenzione sono altresì disciplinate le condizioni e le modalità di erogazioni di prestazioni radiologiche in favore di soci, sportivi, addetti e tesserati della Società.

ART. 2 – Compensi e Accessi

Le consulenze specialistiche verranno espletate presso le strutture della Società da parte dei Dirigenti Medici autorizzati, il cui nominativo sarà comunicato dall'UOC Affari Generali e Legali dell'ASST unitariamente ai contatti, inclusi quelli del Direttore di UOC.

Tale attività non configura un rapporto di lavoro subordinato e sarà resa esclusivamente al di fuori dell'orario di servizio, compatibilmente con le esigenze organizzative della UOC di appartenenza, senza in alcun modo pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività istituzionale della UOC medesima.

Le consulenze oggetto della convenzione saranno effettuate mediante un impegno stimato in circa dieci accessi mensili, della durata di un ora e trenta minuti l'uno, su chiamata della Società.

Per le prestazioni oggetto della presente convenzione la Società si impegna a corrispondere all'ASST un compenso complessivo pari a € 35.000,00 (euro trentacinquemila/00) da liquidarsi in quattro

soluzioni.

Ai soci, sportivi, addetti e tesserati della Società è inoltre garantita una scontistica pari al 20% a valere sul listino aziendale delle prestazioni radiologiche rese in regime libero professionale presso le sedi dell'ASST, con oneri a carico della Società medesima.

ART. 3 - Rendicontazione e Fatturazione

L'avvenuta esecuzione delle consulenze sarà documentata dalla Società attraverso la predisposizione di un'ideale rendicontazione contenente le seguenti indicazioni:

- nominativo del dirigente medico che ha effettuato le consulenze;
- registro degli accessi contenente l'indicazione dei giorni, fasce orarie e sede in cui hanno avuto luogo le prestazioni.

Tale documentazione sarà trasmessa dalla Società, trimestralmente, all'UOC CUP – Accoglienza – Monitoraggio Libera Professione dell'ASST, all'indirizzo di posta elettronica: marketinglp@asst-pini-cto.it, al fine dell'emissione della fattura a saldo delle consulenze rese.

Le prestazioni radiologiche rese dall'ASST in favore dei soci, sportivi, addetti e tesserati della Società saranno fatturate trimestralmente dall'ASST, previa rendicontazione delle prestazioni rese da parte della UOC Radiodiagnostica dell'ASST medesima.

ART. 4 - Termini di pagamento

Il pagamento delle prestazioni dovrà essere liquidato dalla Società entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura emessa dall'ASST, tramite idoneo avviso di pagamento "PagoPA".

L'Amministrazione dell'ASST provvederà ad attribuire il relativo compenso al consulente, al netto delle trattenute previste dalla legge, secondo la regolamentazione interna.

In mancanza del pagamento nei termini previsti, l'ASST si riserva la facoltà di sospendere la convenzione, con diritto alla riscossione del corrispettivo delle prestazioni già effettuate, previo invio di idonea diffida ad adempiere nel termine di giorni quindici dal ricevimento della relativa comunicazione, fatto salvo il maggior danno.

Qualora la Società non adempia entro il termine sopra indicato, l'ASST si riserva la facoltà di esercitare la risoluzione del contratto, ai sensi di quanto previsto dell'art. 1456 c.c.

ART.5 – Assicurazione

Gli specialisti dipendenti dell'ASST, per quanto concerne l'attività professionale da essi svolta in esecuzione del presente accordo, sono garantiti da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, a carico dell'ASST.

Resta ferma la responsabilità personale del professionista che svolge l'attività prevista in convenzione nel caso di comportamenti connotati da dolo o colpa grave, giudizialmente accertati.

La Società garantisce la copertura assicurativa per la responsabilità civile relativa al proprio personale

di supporto, alla strumentazione messa a disposizione, all'utilizzo dei propri spazi.

ART. 6 - Tutela della salute del lavoratore

La Società garantisce il rispetto di tutte le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento e, ai sensi del D.lgs 81/2008, si impegna a fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare il dipendente dell'ASST.

ART. 7 - Trattamento dati

Tutti i dati aziendali comunicati da ciascuna parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016. Con la sottoscrizione del presente Contratto/Convenzione, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati aziendali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione del presente Contratto/Convenzione. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.

ART. 8 – Durata

La presente convenzione ha validità a decorrere dalla data di sottoscrizione e scadenza al 30 giugno 2024. Alla scadenza la convenzione potrà essere rinnovata/prorogata solo previo accordo scritto tra le parti.

ART. 9 – Modifiche

Il presente accordo è redatto in forma scritta; eventuali modifiche devono essere concordate tra le parti, devono avere la medesima forma ed entrano in vigore il giorno successivo dalla data di sottoscrizione delle modifiche stesse.

ART. 10 – Inadempimento

In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal contratto, le parti si riservano di recedere dalla presente convenzione, previa comunicazione scritta tramite raccomandata A.R., fatto salvo il diritto dell'ASST al pagamento delle prestazioni già effettuate.

ART. 11 – Recesso

I contraenti, inoltre, hanno la facoltà di recedere dal presente accordo in qualunque momento previo

preavviso di almeno trenta giorni da notificarsi a mezzo PEC. E' fatto salvo il diritto dell'ASST al pagamento delle prestazioni già effettuate.

ART. 12 - Clausola Risolutiva

Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 4, la presente convenzione è risolta di diritto qualora sopravvengano successive disposizioni normative che si rendessero incompatibili con la convenzione medesima.

La Società si impegna a non fare uso, in nessuna forma, del logo o di qualsiasi altro segno distintivo dell'ASST, né tantomeno a fare uso di qualsiasi riferimento diretto e/o indiretto all'ASST medesima.

La Società si impegna altresì a non dare pubblicità dei nominativi dei medici dirigenti individuati dall'ASST per l'espletamento dell'attività oggetto del presente accordo, tenuto conto che il rapporto convenzionale intercorre esclusivamente tra l'ASST e la Società, non potendosi in alcun modo configurare alcun rapporto tra la Società e i professionisti interessati nello svolgimento dell'attività in parola.

Il mancato rispetto di quanto sopra comporterà la risoluzione immediata della convenzione nonché l'adozione da parte dell'ASST di ogni azione a propria tutela.

ART. 13 - Imposta di Bollo e Registro

Imposte, oneri e spese inerenti e conseguenti la presente scrittura, se dovuti, sono a carico della Società. Sono altresì a carico della Società eventuali comunicazioni di legge ad autorità amministrative.

Le prestazioni/consulenze oggetto della presente convenzione sono esenti da I.V.A. ai sensi dell'art.10, comma n. 18, del D.P.R. 633/72 e successive modifiche e integrazioni.

La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo, a carico della Società, ai sensi dell'art.2, all. A, Tariffa, parte 1 del D.P.R. del 26.10.72, n. 642 e s.m.i..

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.P.R. 131/86, con spese a carico della parte che ne chiede la registrazione.

ART. 14 - Foro Competente

Per qualunque controversia derivante dalla presente convenzione, è eletto quale Foro competente ed esclusivo quello di Milano.

ART.15 - Disposizioni finali

L'ASST e la Società attestano che ogni clausola della presente convenzione ed il relativo contenuto è il risultato di trattative intercorse tra le medesime.

La presente convenzione è sottoscritta in forma elettronica ai sensi dell'art. 6 del D.L. 179/2012 convertito in L. n. 221 del 17/12/2012.

Letto, approvato e sottoscritto

Data della firma digitale

Per Associazione Calcio Monza S.p.A.

Il Vice Presidente Vicario e Amministratore Delegato

Adriano Galliani

.....

Per l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO

Il Direttore Generale

Dott.ssa Paola Lattuada

.....